

che, quando si parla di vedove, si comprende anche la famiglia, secondo le disposizioni contenute nel testo unico sulle pensioni. Non c'è difficoltà di ammettere i figli, anche senza l'indicazione che debbano essere minorenni, perchè si comprende che questa è la condizione necessaria contenuta nel testo unico, per la quale possono avere il diritto.

PRESIDENTE. Allora l'onorevole ministro accetta l'emendamento?

CIUFFELLI, *ministro dei lavori pubblici*. Lo accetto.

PRESIDENTE. E il relatore?

ANCONA, *relatore*. Anche la Commissione lo accetta.

PACETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PACETTI. Ma noi mettiamo una condizione che non avrebbe senso comune in questo articolo terzo! Quest'articolo è diretto a riparare alla strana condizione fatta alle vedove di agenti, che all'atto del loro matrimonio avevano 50 anni, per cui ad esse non era reversibile la pensione, che sarebbe spettata al marito.

Non si può quindi parlare dei figli, perchè non è concepibile che non sia reversibile ad essi la pensione del padre sol perchè questi aveva 50 anni all'epoca del matrimonio.

Credo quindi che si debba parlare delle sole vedove, perchè suppongo che ai figli provveda il testo unico 22 aprile 1909.

CIUFFELLI, *ministro dei lavori pubblici*. Può darsi che da questo matrimonio siano nati figli; non è escluso che il caso possa verificarsi.

PESCETTI. Faccio osservare all'onorevole Pacetti che l'articolo 15 del testo unico 22 aprile 1909 non solo nega la reversibilità della pensione alla vedova di un agente, che ha contratto matrimonio dopo il cinquantesimo anno di età, ma la nega anche ai figli nati da tale matrimonio.

PACETTI. Quand'è così, ciò che non avrei mai potuto pensare, ritiro l'osservazione, e riconosco che la redazione dell'articolo è incompleta e che l'aggiunta Pescetti è doverosa.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, metto a partito l'articolo 3 coll'aggiunta dell'onorevole Pescetti, accettata dal Governo e dalla Commissione.

(È approvato).

Art. 4.

« Il servizio di avventizio prestato alle ferrovie dello Stato può essere riscattato,

agli effetti della pensione, con le norme contenute nell'articolo 37 del testo unico approvato con Regio decreto 22 aprile 1909, n. 229, purchè risultino da attendibili documenti il tempo e le condizioni del servizio medesimo.

« Per i riscatti di servizio militare che saranno concessi dall'attuazione della presente legge in poi, l'onere della riserva matematica, corrispondente all'aumento ed all'anticipazione della pensione, è ripartito fra il fondo pensioni e l'agente nella misura rispettiva del 62 e del 38 per cento. Per quelli in corso di pagamento si continua la ritenuta stabilita all'atto del riscatto, fino al saldo del debito.

« Agli agenti in servizio alla data del 30 giugno 1913, od assunti successivamente fino all'attuazione della presente legge, i quali abbiano effettuato riscatti di servizio militare, verrà rimborsato, all'atto della liquidazione della pensione, a carico del fondo pensioni, l'importo corrispondente al 62 per cento delle somme all'uopo versate senza interessi ».

A questo articolo l'onorevole Pescetti, con gli onorevoli Merloni e Giulio Casalini, ha presentato un emendamento sostitutivo di cui do lettura:

« Il servizio di provvisorio prestato dai provenienti dalla ex Alta Italia ed il servizio di avventizio degli ex mediterranei (corrispondente al servizio provvisorio delle altre ex Società) ed il servizio di avventizio prestato alle ferrovie dello Stato possono essere riscattati, agli effetti della pensione, con le norme contenute nell'articolo 37 del testo unico approvato con Regio decreto 22 aprile 1909, n. 229, purchè risultino da attendibili documenti il tempo e le condizioni del servizio medesimo.

« Per i riscatti di servizio militare che saranno concessi dall'attuazione della presente legge in poi, l'onere della riserva matematica, corrispondente all'aumento ed all'anticipazione della pensione, è ripartito fra il fondo pensioni e l'agente nella misura rispettiva dell'80 e del 20 per cento. Per quelli in corso di pagamento si continua la ritenuta stabilita all'atto del riscatto, fino al saldo del debito.

« Alle stesse condizioni del servizio militare è ammesso il riscatto del tempo in cui i ferrovieri ex militari, dopo ultimato l'obbligo di leva, furono tenuti fuori servizio dalla ex-Rete Adriatica.